



## Corte di Appello di Salerno

### Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Sez civile II unità , riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati :

dott. Nicola Bartoli

Presidente

dott. Licia Tomay

Consigliere

dott. Maria Teresa Giancaspro

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 234/07 –avente ad oggetto APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di Salerno , sez Fall. , in composizione collegiale monocratica n. 18/07 vertente tra :

BANCA M. .S. P.A. . GRUPPO BANCA X, in persona del legale rappr. pro temp. elettiv . domic. presso lo studio (omissi) APPELLANTE

E CURATELA DEL FALLIMENTO L.S. di B.L. & C s.n.c. in persona del curatore, rappr.e difeso da avv. (omissis) APPELLATA

Conclusioni delle parti per l' appellante nell'atto di appello "Ritenere e dichiarare fondato in fatto e diritto il presente appello ed emettere provvedimento di accoglimento; riformare parzialmente la sentenza n,.18/2007 emessa dal Tribunale di Salerno il 22.1.12006 pubb. 3.1.2007 e ammettere al passivo del fallimento n.45/2000 anche il credito di Lire 8.093.872 oggi euro

4.180,14 relativo alla domanda di ammissione al passivo rubricata an13 dello stato passivo, condannare il fallimento della ditta L.S. di B.L. & c s.n.c. di L.B. e C.F.al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore anticipatario”.

Per la appellata : come da verbale di udienza del 13.5.2010

#### Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente proposto la Banca M. s.p.a. proponeva dinanzi al Tribunale di Salerno opposizione allo stato passivo del fallimento L. S. di B.L. & C s.n.c. , iscritto a reg . 45/00 fall. del Tribunale di Salerno ,

lamentando di non essere stato ammesso al passivo del fallimento per somme richieste con due distinte domande, iscritte a nn. 12 e 13 del cronologico ,

istruita la causa questa veniva decisa con sentenza del Tribunale in composizione collegiale n. 18 del 2007 del 22.11.2006 .3.1.2007 con la quale veniva accolta la domanda iscritta al n. 12, e pertanto la banca veniva ammessa

al passivo della società per la somma di “€ 74.284.634” in via chirografaria, e veniva invece rigettata la domanda iscritta a n. 13 in quanto, come relazionato dal curatore “il credito vantato riguarda altra società e precisamente la PL2 di B.L. & C. s.n.c. , non ancora fallita “ed era supportato solo da dichiarazione ex art 50 d.lvo 385/1003 , in assenza di altra documentazione comprovante fatti estintivi di tale società , condannava l'attore alle spese di giudizio .

Avverso tale sentenza proponeva appello con atto ritualmente notificato Banca M. s.p.a. deducendone la erroneità in quanto condannata comunque alle spese in relazione alla domanda pure ammessa, e in relazione alla domanda non ammessa perchè erroneamente era stata valutata la stessa, la ditta P.L. 2 di B.L. & C benché non dichiarata fallita, essendo una società di persone veniva

per le obbligazioni illimitate dei singoli soci trascinata nel fallimento per evitare pregiudizio ai creditori dei soci .

Chiedeva pertanto riformarsi la sentenza con ammissione allo stato passivo della domanda per credito di euro 4.180, 14.

Si costituiva nel giudizio la sola curatela fallimentare della soc. L.S. di B.L. & C s.n.c. , che deduceva la correttezza di motivazione della sentenza , che giustamente aveva respinto la domanda relativa alla ditta P.L. 2 di B.L. & C., mai dichiarata fallita , parte creditrice avrebbe dovuto escutere il patrimonio della società debitrice non fallita, e solo in caso di esito negativo insinuarsi nel

passivo di fallimento di altra società di persone in relazione al credito vantato nei confronti del socio comune dichiarato fallito in proprio , non era stato documentato nulla di tutto ciò , chiedeva rigettarsi l'appello e proponeva appello incidentale per correzione di errore materiale della sentenza ,che aveva ammesso la creditrice allo stato passivo per la somma di "€" e non "£"

74.284.643 pari ad euro 38.364,81.

Comparse entrambe le parti alla prima udienza, la causa dopo vari rinvii è pervenuta ad udienza di precisazione delle conclusioni , esposte dalla sola parte appellata, come da verbale , ed è stata a tale udienza del 13.5.2010 riservata dal collegio in decisione, all'esito del termine per comparse repliche a mente dell'art 190 c. p. c.

#### Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere rigettato

Preliminarmente va dato atto che parte appellante non è comparsa ad udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato il proprio fascicolo di parte e nemmeno comparse conclusionali e tanto impone una preliminare considerazione in tema di onere probatorio .

In proposito assume rilievo la sentenza delle Cass. Civ. SS.UU. del 23.12.2005, n. 28498 , seguita tra le altre, da Cass. civ., Sez. II, 12/07/2007, n. 15660 , secondo le quali l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazioni delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, e qualora la sentenza di primo grado abbia ritenuto fondato su di un certo documento il fatto costitutivo di un diritto e l'appellante abbia censurato la sentenza contestando il valore dimostrativo dello stesso documento, l'appello da lui proposto deve essere respinto per l'impossibilità di apprezzare la fondatezza

della censura, ove tale documento non sia stato (ri)prodotto in secondo grado nè dall'appellante nè dall'appellato , la Suprema Corte a Sezioni Unite riteneva e sanciva che tra i principi caratterizzanti del nostro sistema processuale , vi è quello di "acquisizione" delle prove, il quale implica che un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, sia definitivamente acquisito alla

causa e non possa più esserle sottratto. In virtù di tale principio si deve escludere che la dimostrazione dei fatti posti dalle parti a fondamento delle rispettive deduzioni debba essere ricavata solo dalle prove offerte dalla parte gravata del relativo onere probatorio secondo i principi dettati da art. 2697 c.c.

Nel caso di specie manca completamente anche il fascicolo di parte di primo grado, e non è nemmeno possibile ricavare dal fascicolo di ufficio o dalla sentenza una enucleazione dei documenti prodotti dall'attrice odierna appellante in primo grado .

Può rilevarsi peraltro sia dalle argomentazioni contenute nel ricorso in opposizione e nell'atto di appello la carenza della prova della appellante circa i propri assunti relativamente alla domanda rubricata all'elenco fallimentare al n. 13 e darsi per certo che realmente la ditta P.L. 2 di B.L. & C. non sia mai

stata dichiarata fallita e che la Banca M. vanta credito, asserito, nei confronti di questa società e non di altri soggetti, e accenna senza documentarla, a procedura esecutiva sembrerebbe nei confronti di patrimonio societario .

La stessa appellante ha citato tale procedimento esecutivo in talune memorie , senza particolare alcuno, ne ha fatto oggetto di prova documentale richiesta , ma non pare abbia mai assolto il relativo onere, (vedasi memoria ex art 184 c.p.c. , depositata il 12.10.2005 , ove si citano genericamente “atti dal procedimento di espropriazione immobiliare 43/2000 presso la sez dist . Eboli del Tribunale di Salerno ) nè può riversarsi su presunte inadempienze del curatore l'onere della prova che grava sul richiedente .

Non è nemmeno in discussione la circostanza che la soc. P.L. 2 di B.L. s.n.c. non sia fallita , tanto che la stessa appellante chiede la ammissione al passivo della soc. L.S. s.n.c. in forza della comunanza del socio illimitatamente responsabile, che dovrebbe identificarsi nel sig B.L. dichiarato in proprio fallito per estensione del fallimento L.S. s.n.c. , e di cui per vero nemmeno vengono forniti dati precisi al fine di verificarne la identità .

L'assunto dell' appellante che si possano estendere gli effetti del fallimento del socio a quelli della società in bonis non è affatto condivisibile ; innanzitutto va rilevata la mancanza di ogni indicazione circa la identità dei soci illimitatamente responsabili e soprattutto del credito, ed anzi appare chiaro come si è visto che trattasi di credito vantato nemmeno nei confronti della persona fisica B.L. ma di altra società P.L. 2 di B.L., & C. snc , che è in bonis . La società in nome collettivo benchè non dotata di personalità giuridica è comunque dotata di autonomia patrimoniale tale da far parlare di “soggettività giuridica attenuata “, che comunque configura una alterità tra soci e società, ( Cass. civ., Sez. I, 12/12/2007, n. 26012) , la responsabilità patrimoniale del socio

ha carattere sussidiario in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale a mente degli artt. 2304 e 2318 c.c.

Dalla qualità di fallito del socio illimitatamente responsabile non scaturisce affatto la confluenza nella massa fallimentare di società di cui faccia parte anche di crediti che non siano esigibili dal socio personalmente, bensì siano vantati nei confronti di altro soggetto, quale altra società, sia pure priva di personalità giuridica, in cui il socio illimitatamente responsabile sia stato dichiarato fallito.

Il fallimento aliunde accertato non può svolgere alcuna funzione di catalizzare

sulla persona del socio obbligazioni facenti capo ad altre società, anche se di persone, anche se vi svolga funzioni di socio illimitatamente responsabile, di cui presuntivamente faccia parte la stessa persona, non solo in forza del principio della preventiva escussione del patrimonio della società, dedotto dalla curatela appellata di cui ad art. 2304 c.c. ma in virtù della

considerazione che proprio la dichiarazione di fallimento costituisce ipotesi di esclusione cd "di diritto" del socio dalla compagine sociale in bonis, a mente dell'art 2288 c.c., che è norma volta proprio a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio ( cfr- Cass. civ., Sez. I, 01/07/2008, n. 17953, Cass. civ., Sez. V, 22/05/2003, n. 8091) ben potendo la società in bonis continuare ad esistere e ad operare.

Ne consegue il rigetto dell'appello anche sul punto della condanna alle spese nel primo grado giacchè è di tutta evidenza che essa seguiva la reiezione della opposizione relativamente alla suddetta domanda di ammissione, e consegue e la condanna alle spese anche per questo grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

Va corretta la sentenza , in particolare il dispositivo nel senso richiesto con appello incidentale dalla curatela, atteso che pacificamente la somma da ammettersi è erroneamente espressa in euro anzicchè in lire e corrisponde invece a quanto vantato, in lire dalla creditrice

p.q.m.

la Corte di Appello di Salerno, sezione civile, II unità, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA M. s.p.a.- gruppo Banca X - nei confronti di Fallimento ditta L.S. DI B.L. & C s.n.c. di L.B. e C. F., come rappresentati, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno sez fallimentare in comp. collegiale n 18 del 3.1.2007 così decide:

- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale per l'effetto dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata sostituendo laddove viene indicata la somma ammessa al passivo alla locuzione in "€ 74.284.643" quella di "£74.284.643, pari ad euro 38.364,81",

- conferma per il resto la sentenza impugnata
- condanna la appellante alla rifusione delle spese diritti ed onorari in favore della curatela fallimentare liquidate in euro 70 spese, 1000 diritti, 1500 onorari oltre i.v.a. cap spese forfettarie

Così deciso in Salerno, \_\_\_\_\_

Il consigliere estensore  
(dott.M.T.Giancaspro)

Il Presidente  
(dott.N.Bartoli)